

**Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005
— GeoLogistics/Commissione**(Causa T-26/03) ⁽¹⁾

(«Unione doganale — Operazioni di transito comunitario esterno — Carne a destinazione del Marocco — Frode — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Clausola di equità — Esistenza di una situazione particolare — Assenza di manovra fraudolenta e di negligenza manifesta»)

(2005/C 281/34)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: GeoLogistics BV (Schiphol Rijk, Paesi Bassi) [Rappresentanti: inizialmente H. de Bie e K. Schellaars, poi H. de Bie e A. Huizing, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito da F. Tuyt-schaever, avvocato]

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna [Rappresentanti: sig.ra L. Fraguas Gadea e dal sig. J. M Rodríguez Cárcamo, abogados del Estado,]

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2002, REM 08/00, che afferma che lo sgravio di dazi all'importazione a vantaggio della ricorrente, oggetto della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi, è ingiustificato.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 7 ottobre 2002, REM 08/00 è annullata nella parte in cui nega lo sgravio dei dazi all'importazione applicati alla ricorrente con riferimento alle operazioni doganali effettuate da quest'ultima a partire dal 12 giugno 1995.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla ricorrente.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005
— Suproco/Commissione**(Causa T-101/03) ⁽¹⁾

(«Regime di associazione PTOM — Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM — Domanda di deroga alle norme d'origine — Rigetto della domanda di deroga — Obbligo di motivazione»)

(2005/C 281/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: **Suproco NV**, con sede in Curaçao (Antille olandesi) [Rappresentanti: avv.ti M. Slotboom e N.J. Helder]

Convenuta: **Commissione delle Comunità europee** [Rappresentanti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis, in qualità di agenti]

Interveniente a sostegno del ricorrente: **Regno dei Paesi Bassi** [Rappresentante: sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente]

Intervenienti a sostegno della convenuta: **Consiglio dell'Unione europea** [rappresentato inizialmente dai: sigg. G. Houttuin e M. Bishop, successivamente dai sigg. G. Houttuin e D. Canga Fano, in qualità di agenti] e da **Regno di Spagna** [rappresentato da: sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50)

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, è annullata.
- 2) La Commissione sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Suproco.
- 3) Il Consiglio, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.6.2003.